

Articolo 21. Scelta delle specie vegetali per i reimpianti, progetti edilizi, parcheggi e alberature stradali.

1. Nei nuovi interventi edilizi la scelta delle specie deve avvenire ispirandosi prevalentemente ai seguenti criteri e, in ogni caso, tenendo sempre in considerazione il particolare contesto nel quale i nuovi esemplari dovranno essere messi a dimora:

- a. almeno il 60% deve essere costituito da specie vegetali arboree di cui all'allegato 1 del presente Regolamento, nei gruppi A, B, C e D tenendo presente che le specie appartenenti al gruppo D non dovranno superare il 20% del totale;
- b. almeno il 70% delle alberature complessivamente messe a dimora deve essere costituito da latifoglie decidue;
- c. in contesti tipicamente urbani si consiglia di prevedere specie con buone capacità di assorbimento di inquinanti gassosi e di trattenimento delle polveri sottili; è opportuno inoltre considerare, in base al contesto, la capacità di resistere allo stress idrico e la allergenicità. Per alcune specie tali caratteristiche sono riportate in allegato 3.

2. In ogni caso, gli alberi messi a dimora devono avere, a 1,30 m dal colletto, circonferenza del tronco non inferiore a 19 cm. Le piante devono inoltre disporre di idoneo "pane di terra", non risultare perciò estirpate a radice nuda esclusi i generi *Populus* e *Salix*, provenire da specifico allevamento vivaistico, disporre di chiome e apparato radicale integro, risultare di buona qualità merceologica, disporre di garanzia all'attecchimento.

Possono essere ammesse a deroghe ai parametri dimensionali sopra richiamati solo nei casi in cui la messa a dimora di alberature sia finalizzata alla realizzazione di fasce verdi polifunzionali di mitigazione di cui all'art. 46 comma 3 del Regolamento edilizio.